



COMUNE DI VINOVO

(Provincia di Torino)

Piazza Marconi, 1 - C.A.P. 10048
C.F. e P. IVA 01504430016

Tel. (011) 9620411
Fax (011) 9620430

VERBALE del RUP DEL 19/12/2025 ANALISI GIUSTIFICATIVI E RISOLUZIONE ANOMALIA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI E DI ANIMAZIONE CULTURALE DELLA BIBLIOTECA CIVICA ANNI 2026-2027 E 2028. CIG B8E317C62D

L'anno 2025, il giorno 19, del mese di dicembre, alle ore 08,20, presso la sede del Comune di Vinovo, la RUP Marcolin Stefania ha proceduto alla verifica dell'offerta anomala, relativamente al procedimento di affidamento, mediante criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'aggiudicazione del servizio di gestione dei servizi bibliotecari e di animazione culturale in oggetto. Prima di procedere alla valutazione della documentazione prodotta, sulla base della giurisprudenza consolidata in materia di verifica delle giustificazioni dell'offerta anomala si rileva che:

1. l'anomalia può anche riguardare il margine utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa. Peraltro, pur escludendosi che una impresa possa produrre un'offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;
2. la disciplina precisa che possono prendersi in considerazione, fra l'altro, le giustificazioni che riguardino l'economia del procedimento di svolgimento della prestazione, le condizioni favorevoli di cui dispone l'offerente per svolgere i servizi nonché il metodo e le soluzioni adottate;
3. la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dai concorrenti, né può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;
4. il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;
5. la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venir meno l'aggiudicazione; quando invece l'amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa per

relationem alle giustificazioni addotte dall'impresa qualora si tratti, come è per le giustificazioni offerte dalle imprese concorrenti, di documentazione scritta e depositata agli atti, che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile il richiamo.

Inoltre:

CONSIDERATO che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), le valutazioni dell'Amministrazione in ordine agli elementi e alla congruità dell'offerta sono espressione di un apprezzamento di natura tecnico-discrezionale, e possono essere sindacate solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto (Consiglio di Stato, sez. V, 30 marzo 2017, n. 1465; in tal senso, anche parere n. 84 del 10 aprile 2014, delibera n. 438 del 27 aprile 2017 e delibera n. 488 del 3 maggio 2017);

CONSIDERATO, altresì, che la ratio del sub procedimento di verifica dell'anomalia è quella di accertare la serietà, la sostenibilità e la sostanziale affidabilità della proposta contrattuale, in maniera da evitare che la concessione sia aggiudicata a prezzi eccessivamente bassi, tali da non garantire la qualità e la regolarità dell'esecuzione del contratto oggetto di affidamento e che, per tale ragione, come evidenziato dalla giurisprudenza, in linea di principio il procedimento di verifica di anomalia è avulso da ogni formalismo, essendo improntato alla massima collaborazione tra l'amministrazione appaltante e l'offerente, quale mezzo indispensabile per l'effettiva instaurazione del contraddittorio ed il concreto apprezzamento dell'adequatezza dell'offerta (Tar Lazio, sez. I ter, 30 dicembre 2016, n. 9182;

Preso atto che:

- al termine della seduta della Commissione di gara del 17/12/2025 è stato verificato che l'offerta di codesta ditta è risultata anormalmente bassa ai sensi dell'art. 23 del Disciplinare di gara ovvero sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi all'offerta economica, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti
- in data 17/12/2025, a mezzo comunicazioni SINTEL e via PEC, il RUP ha richiesto la relazione giustificativa dell'offerta da consegnare entro il 23/12/2025;
- in data 18/12/2025, attraverso Comunicazioni SINTEL è pervenuta la relazione sulle giustificazioni dell'offerta che dettaglia quanto segue:

- 1) L'offerta economica è, per sua natura, formulata su base previsionale. Nel corso della gestione di un appalto è fisiologico che alcune voci di costo risultino, a consuntivo, leggermente sovrastimate e altre sottostimate, in funzione di variabili operative non integralmente prevedibili in fase di gara. L'analisi economica è quindi condotta considerando l'appalto come sistema unitario e non come mera sommatoria di singole prestazioni isolate. Eventuali attività di relazione periodica con l'Ente rientrano nelle ordinarie modalità di interlocuzione di Itur con i propri committenti attivi o potenziali e sono pertanto ascrivibili all'ambito delle attività generali di relazione e promozione istituzionale dell'azienda, senza incidere in modo diretto e specifico sui costi della singola commessa.
- 2) Dall'analisi dei criteri di valutazione emerge che una parte rilevante dei parametri tecnici riguarda l'organizzazione del servizio, il coordinamento e il controllo delle attività, nonché l'adozione di procedure operative e manuali interni. Tali elementi incidono sul livello qualitativo del servizio ma non determinano automaticamente un aumento dei costi, in quanto rappresentano asset organizzativi già presenti nella struttura di Itur, sviluppati e consolidati nel tempo attraverso la gestione continuativa di servizi bibliotecari analoghi.

Il punteggio tecnico elevato è pertanto riconducibile non solo alla capacità organizzativa dell'operatore e alla presenza di figure di coordinamento con pluriennale esperienza, ma anche alla conoscenza approfondita del contesto bibliotecario territoriale, maturata grazie alla gestione di biblioteche nei Comuni limitrofi. Tale esperienza consente di operare fin da subito secondo prassi collaudate, senza necessità di riorganizzazioni onerose o fasi di apprendimento iniziali.

- 3) La presenza stabile di Itur sul territorio, con servizi bibliotecari già attivi nei Comuni di La Loggia, Cambiano, Santena e Collegno, ha consentito nel tempo la costruzione di un gruppo di lavoro strutturato e stabile, nonché la maturazione di una conoscenza diretta del sistema bibliotecario locale, delle reti di cooperazione e delle modalità operative. Tali presupposti organizzativi permettono l'attivazione del servizio senza soluzione di continuità, l'ottimizzazione del coordinamento e della gestione delle sostituzioni e la realizzazione di economie di scala. Ne deriva una riduzione significativa dei costi di avvio del servizio, con assorbimento nell'organizzazione esistente di attività che, in altri contesti, comporterebbero costi aggiuntivi.
- 4) I costi del personale sono stati determinati in piena coerenza con le indicazioni della Stazione Appaltante, risultando conformi agli inquadramenti contrattuali previsti per l'appalto, al CCNL applicato e al monte ore richiesto. Non sono previste riduzioni o compressioni del costo del lavoro.
- 5) I costi di coordinamento e di realizzazione delle attività sono stati determinati sulla base dell'esperienza maturata da Itur nel corso degli anni nella gestione di servizi bibliotecari analoghi, sia per tipologia di prestazioni sia per contesto organizzativo e territoriale. Le stime economiche derivano da dati storici, consuntivi di gestioni precedenti e modelli di costo già applicati e verificati, consentendo una valutazione attendibile dell'incidenza delle singole voci sull'equilibrio complessivo dell'appalto.

Dopo attento lavoro di valutazione, si ritiene l'offerta in esame congrua per i seguenti motivi:

1. le giustificazioni presentate sono esaustive per ogni elemento significativo preso in esame;
2. i valori delle voci sono raffrontabili ad altre analisi generalmente raccolte e di letteratura e in linea con quanto previsto dal Piano Economico Finanziario predisposto da questo Ente;
3. dalle stesse giustificazioni si rilevano le motivazioni a sostegno dei costi per la manodopera, i servizi e le altre voci determinanti ai fini della stima dei costi di produzione del servizio oggetto della gara.

Il RUP, esprime quindi parere favorevole sulla sostenibilità della proposta.

La R.U.P.
Marcolin dott.ssa Stefania